

domanda giudiziale - citazione - contenuto - determinazione del "petitum" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12567 del 28/05/2009

Quantificazione monetaria della pretesa - Necessità - Esclusione - Condizioni - Idoneità della prospettazione a consentire lo svolgimento delle difese da parte del convenuto - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12567 del 28/05/2009

L'onere di determinazione dell'oggetto della domanda è validamente assolto anche quando l'attore ometta di indicare esattamente la somma pretesa dal convenuto, a condizione che abbia però indicato i titoli posti a fondamento della propria pretesa, ponendo in tal modo il convenuto in condizione di formulare le proprie difese.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12567 del 28/05/2009